



Sentenza n. 111 del 2026

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatrice e redattrice: Emanuela Navarretta
decisione del 14 aprile 2026, deposito del 23 giugno 2026
comunicato stampa del 23 giugno 2026

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

atto di promovimento: ricorso n. 4 del 2025

parole chiave:

IMMUNITÀ PARLAMENTARE – VIDEOREGISTRAZIONI EFFETTUATE DAL
PRIVATO – AUTORIZZAZIONE DEL SENATO – SEQUESTRO DELLA
CORRISPONDENZA

oggetto del conflitto:

- ordinanza collegiale del Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, del 13 settembre 2024;

disposizioni parametro:

- artt. 15 e 68, comma 3 della Costituzione;
- artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003;

dispositivo:

accoglie il ricorso

Il Senato della Repubblica ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Modena, sezione penale, in relazione all'ordinanza collegiale adottata, nella parte in cui ha disposto, **in assenza di autorizzazione, l'acquisizione e l'utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate da un soggetto privato, aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse fra questo e una persona che all'epoca rivestiva la carica di senatore**, nonché fra quest'ultimo e soggetti terzi, ledendo, dunque, le attribuzioni spettanti alla Camera di appartenenza del parlamentare, ai sensi dell'art. 68, terzo comma, Cost., in coordinamento con l'art. 15 Cost., nonché con gli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003.

La Corte accoglie il ricorso.

Ai fini della risoluzione del conflitto, la Corte ricorda, innanzitutto, che la *ratio* sottesa all'art. 68, terzo comma, Cost. si rinviene nella **tutela della libertà e dell'indipendenza della funzione parlamentare rispetto a indebite interferenze dell'autorità giudiziaria**. In tale prospettiva, richiama il proprio consolidato orientamento in materia di corrispondenza, evidenziando come la relativa nozione comprenda ogni forma di comunicazione riservata tra soggetti determinati, incluse le comunicazioni elettroniche (e-

mail, SMS e messaggi di messaggistica istantanea), anche dopo la loro ricezione, fintantoché non abbiano perduto il carattere di attualità trasformandosi in meri documenti storici.

Muovendo da tali premesse, la Corte affronta **la questione dell'inquadramento delle registrazioni occultamente effettuate da un privato partecipe di un colloquio riservato con un parlamentare e successivamente conservate nella memoria del dispositivo utilizzato per la captazione**, ritenendo che, alla luce dei precedenti in materia di tabulati telefonici e di messaggistica elettronica, **anche tali registrazioni debbano essere ricondotte nell'ambito della tutela di cui all'art. 68, terzo comma, Cost.**

Secondo il giudice delle leggi, la registrazione occulta non costituisce un mero documento rappresentativo di un fatto storico, ma **consente l'acquisizione integrale del contenuto delle comunicazioni del parlamentare e dei suoi rapporti, anche istituzionali, con la conseguenza di esporre l'esercizio del mandato al rischio di condizionamenti e pressioni**. Per tale ragione, la prerogativa costituzionale non tutela la riservatezza del parlamentare in quanto tale, bensì il libero esercizio della funzione rappresentativa.

La Corte **prende dunque le distanze dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità**, secondo cui la registrazione effettuata da uno dei partecipanti al colloquio integra una mera prova documentale ai sensi dell'art. 234 c.p.p. Tale qualificazione, pur valida sul piano processuale, non è ritenuta decisiva ai fini dell'interpretazione dell'art. 68, terzo comma, Cost., poiché non considera la specifica funzione della prerogativa parlamentare. **La registrazione occulta, infatti, si distingue dalla testimonianza per la sua particolare capacità di acquisire e conservare integralmente flussi comunicativi che possono eccedere le esigenze dell'accertamento processuale e incidere sull'autonomia della funzione parlamentare.**

La Corte distingue, quindi, **due diverse ipotesi applicative**. Quando la registrazione sia promossa o diretta dall'autorità giudiziaria, anche mediante la collaborazione di un privato, essa è riconducibile al paradigma delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, con applicazione del relativo regime autorizzatorio. Diversamente, quando la registrazione sia stata autonomamente effettuata dal privato e solo successivamente acquisita dall'autorità giudiziaria mediante il sequestro del dispositivo elettronico, la fattispecie deve essere assimilata al sequestro di **corrispondenza** conservata nella memoria di un dispositivo elettronico, con conseguente necessità dell'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza ai sensi dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003.

La Corte precisa, inoltre, che **il rischio di indebite interferenze del potere giudiziario può manifestarsi tanto nella fase di formazione della registrazione, quanto nel successivo momento della sua acquisizione processuale**. Le ragioni che hanno indotto il privato a effettuare la registrazione sono irrilevanti ai fini dell'applicazione della garanzia costituzionale, poiché ciò che rileva è il successivo intervento dell'autorità giudiziaria.

Nel caso concreto, la Corte rileva che **le videoregistrazioni riguardavano conversazioni svoltesi in un contesto riservato e che l'autorità giudiziaria ne era venuta a conoscenza soltanto a seguito del sequestro del telefono cellulare del soggetto registrante**, disposto nell'ambito di un diverso procedimento penale. "Intervento investigativo si era dunque collocato esclusivamente nella fase successiva alla registrazione,

con la conseguenza che avrebbe dovuto trovare applicazione il regime previsto per il sequestro della corrispondenza conservata nei dispositivi elettronici.

Sulla base di tali argomentazioni, **la Corte accoglie il conflitto di attribuzione, dichiarando che il Tribunale di Modena avrebbe quindi potuto sequestrare il dispositivo ed effettuare le verifiche preliminari sul suo contenuto, ma avrebbe dovuto ottenere la preventiva autorizzazione del Senato prima di estrarre e acquisire agli atti le registrazioni delle conversazioni del parlamentare e, conseguentemente, annulla l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva disposto l'utilizzazione processuale delle stesse.**

Veronica Montozzi